



## PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 959 del 25/08/2020**

**Oggetto:** RICORSO EX-ART. 696-BIS C.P.C. - MOVIMENTO FRANOSO SU S.P. 115 IN LOCALITA' CAPOPONTE DI TIZZANO VALPARMA. - PROVINCIA DI PARMA TERZO CHIAMATO IN GIUDIZIO. - DEFINIZIONE CONTROVERSIA.

#### IL DIRIGENTE

Visti:

l'art. 107, commi 2° e 3°, del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

l'Atto di Consiglio Provinciale n. 53 del 20/12/2019, di approvazione del D.U.P. 2020-2022;

l'Atto di Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2019, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, approvato con Decreto Presidenziale n. 36 del 24/02/2020, contestualmente al Piano della Performance sempre 2020-2022;

Premesso:

che con Ricorso ex-art. 696-bis C.p.C., la A.I.A. S.p.A., con sede in S. Martino B.A. (VR), evocava in giudizio i proprietari di un'area sita a monte di un proprio stabilimento, prospiciente la S.P. 115 di Reno in località Capoponte di Tizzano Val Parma (PR), interessata a dire della ricorrente da un movimento franoso proveniente dal suddetto fondo sovrastante, assumendo di non aver avuto riscontro alle proprie richieste di porre rimedio alla situazione nonostante plurime sollecitazioni;

che in tale occasione, invocata la responsabilità dei convenuti, la ricorrente medesima chiedeva la nomina di un C.T.U che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, verificasse lo stato dei luoghi, accertando le cause e l'entità del movimento franoso, nonché i pregiudizi, i danni e/o i pericoli di danno, individuando altresì gli interventi necessari per porre rimedio alla situazione con conseguente qualificazione dei rispettivi costi;

che i convenuti suddetti, costituitisi nel giudizio cautelare di cui sopra, sulla scorta delle proprie argomentazioni difensive, adducevano quali cause della situazione lamentata dalla A.I.A. S.p.A. comportamenti commissivi ed omissivi perpetrati dalla Provincia di Parma in occasione di interventi compiuti sulla precitata Strada Provinciale posta tra la proprietà della ricorrente ed un altro diverso fondo sovrastante la Strada Provinciale medesima;

che i convenuti stessi, nella predetta sede difensiva, chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in giudizio della Provincia di Parma, ai fini della partecipazione della medesima al procedimento ex-art. 696 bis C.p.C. in essere, nonché nell'eventuale successivo giudizio di merito;

che il Tribunale di Parma, all'udienza dell'11/12/2019, autorizzava la chiamata in giudizio della Provincia di Parma, fissando per la comparizione l'udienza del 13/02/2020;

che la chiamata in giudizio della Provincia di Parma in qualità di terzo, aveva luogo con atto notificato l'08/01/2020, assunto in pari data a protocollo dell'Ente al n. 220;

che l'Amministrazione Provinciale di Parma, previo conferimento di idoneo incarico legale all'Avv. Carlo Sicuro di Parma, individuato in esito a procedura comparativa e sulla scorta del Decreto Presidenziale n. 21 del 24/01/2020, si costituiva in giudizio e contestava, a sua volta, ogni addebito di responsabilità;

che all'udienza di comparizione le parti chiedevano concordemente termine per esaminare la possibilità di una definizione amichevole della controversia;

che il Giudice, ritenutane l'opportunità, concedeva termine fino al 30 settembre 2020 per la ricerca di una soluzione concordata;

che successivamente, in esito ad un confronto tra le parti, le stesse giungevano alla conclusione di volersi conciliare sulla base delle seguenti condizioni:

- la Provincia di Parma provvederà, indicativamente entro il 15.09.2020, a proprie cure e spese a tamponare con adeguate opere edili la c.d. "Berlinese" ovvero l'attuale palificazione dal piano stradale fino alla base di appoggio, nonché ad eseguire ogni altra opera necessaria ad evitare il verificarsi di eventi franosi provenienti dal terreno di proprietà della Provincia stessa, nonché la compromissione della stabilità dei terreni sottostanti di cui al fondo identificato al foglio 1, mappale n. 303 mettendo in sicurezza lo stato dei luoghi, con assunzione dei relativi oneri e costi di nuovi e/o ulteriori eventi franosi;
- una volta eseguita l'opera di "*in scatolamento*" della palificazione e ripristinata la scarpata sottostante in modo adeguato a cura e spese della Provincia, la proprietà confinante, ovvero i titolari del fondo identificato al foglio 1, mappale n. 303 sovrastante la proprietà A.I.A. provvederanno, a proprie cure e spese, indicativamente entro il 15.09.2020 a rimuovere i detriti ed il materiale franoso accumulatosi sull'area di proprietà di A.I.A. stessa, provvedendo altresì al relativo trasporto e ad ogni successiva incombenza. Provvederanno altresì alla pulizia del fossato e a ricreare l'argine e il soprastante canale di scolo delle acque meteoriche, ripristinando la scarpata a monte in modo da evitare un ulteriore smottamento e/o evento franoso proveniente dalla loro proprietà, mettendo in sicurezza lo stato dei luoghi, con assunzione dei relativi oneri e costi;
- con l'integrale e puntuale esecuzione, nei termini concordati, da parte della Provincia e dei i titolari del fondo identificato al foglio 1, mappale n. 303 di tutte le opere evidenziate ai punti precedenti, a loro cura e spese, la Soc. A.I.A. dichiara di rinunciare ad ogni eventuale richiesta risarcitoria;
- le proprietà interessate dovranno consentire il transito dei mezzi e dei materiali necessari per

l'esecuzione degli interventi. Resta inteso che le modalità di transito e di accesso alla proprietà di A.I.A. dovranno essere previamente concordate con il direttore dello stabilimento di A.I.A. stessa;

- solo con l'integrale e puntuale esecuzione degli interventi previsti dall'accordo di che trattasi, si intenderà cessata la materia del contendere indicata in premessa e il procedimento cautelare R.G. n. 4726/19 dinanzi al Tribunale di Parma verrà abbandonato con compensazione di spese;

Tutto quanto sopra premesso

#### DETERMINA

di dar corso alla definizione della vertenza di cui in premesse, alle condizioni specificate in narrativa e di seguito nuovamente riportate:

- la Provincia di Parma provvederà, indicativamente entro il 15.09.2020, a proprie cure e spese a tamponare con adeguate opere edili la c.d. "Berlinese" ovvero l'attuale palificazione dal piano stradale fino alla base di appoggio, nonché ad eseguire ogni altra opera necessaria ad evitare il verificarsi di eventi franosi provenienti dal terreno di proprietà della Provincia stessa, nonché la compromissione della stabilità dei terreni sottostanti di cui al fondo identificato al foglio 1, mappale n. 303, mettendo in sicurezza lo stato dei luoghi, con assunzione dei relativi oneri e costi di nuovi e/o ulteriori eventi franosi;
- una volta eseguita l'opera di "incastramento" della palificazione e ripristinata la scarpata sottostante in modo adeguato a cura e spese della Provincia, la proprietà confinante, ovvero i titolari del fondo identificato al foglio 1, mappale n. 303 provvederanno, a proprie cure e spese, indicativamente entro il 15.09.2020 a rimuovere i detriti ed il materiale franoso accumulatosi sull'area di proprietà di A.I.A., provvedendo altresì al relativo trasporto e ad ogni successiva incombenza. Provvederanno altresì alla pulizia del fossato e a ricreare l'argine e il soprastante canale di scolo delle acque meteoriche, ripristinando la scarpata a monte in modo da evitare un ulteriore smottamento e/o evento franoso proveniente dalla loro proprietà, mettendo in sicurezza lo stato dei luoghi, con assunzione dei relativi oneri e costi;
- con l'integrale e puntuale esecuzione, nei termini concordati, da parte della Provincia e dei i titolari del fondo identificato al foglio 1, mappale n. 303, di tutte le opere evidenziate ai punti precedenti, a loro cura e spese, la Soc. A.I.A. dichiara di rinunciare ad ogni eventuale richiesta risarcitoria;
- le proprietà interessate dovranno consentire il transito dei mezzi e dei materiali necessari per l'esecuzione degli interventi. Resta inteso che le modalità di transito e di accesso alla proprietà di A.I.A. dovranno essere previamente concordate con il direttore dello stabilimento di A.I.A. mdesima;
- solo con l'integrale e puntuale esecuzione degli interventi previsti dall'accordo di che trattasi, si intenderà cessata la materia del contendere indicata in premessa e il procedimento cautelare R.G. n. 4726/19 dinanzi al Tribunale di Parma verrà abbandonato con compensazione di spese;

di dare atto che copia della bozza dell'accordo riportante le succitate condizioni, viene allegata al presente atto quale sua parte integrante;

di prendere atto della parte dell'accordo stesso riguardante la compensazione delle spese, precisando che i compensi spettanti al difensore dell'Amministrazione, nell'entità maturata in relazione allo stato di avanzamento della vertenza, verranno corrisposti avvalendosi dell'impegno di spesa assunto con Determina n. 53 del 24/01/2020;

di dare infine atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile  
(MONTEVERDI GIANPAOLO)  
con firma digitale

